

REPERTORIO N. 86908

MATRICE N. 28768

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di giugno.

- 4 giugno 2012 -

In Bologna, via Irnerio n. 43 B.

Alle ore 14,10.

Avanti a me dottor **ANDREA ERRANI**, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna ed ivi residente, si è costituito il sig.:

MARRE' Dott. CESARE ENRICO, nato a Fermignano (PS) il 6 giugno 1933, domiciliato a Bologna (BO), via Testoni n. 12.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Indi il comparsente dichiara di trovarsi qui convenuto ove è riunita l'Assemblea straordinaria della società:

"**FARBANCA S.p.A.**" con sede in Bologna (BO) via Irnerio n. 43 B, capitale sociale euro 28.242.100,00, 00 , Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta al n.5389 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari - Partita IVA 01795501202, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 01795501202, numero R.E.A.: 398073, 398073 - Società appartenente al "Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società Cooperativa per Azioni - Codice ABI 03110.4;

convocata in questo luogo, per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Fusione per incorporazione della società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A. e, in forma abbreviata, B.C.F. S.P.A." nella società "FARBANCA S.P.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

omissis

A norma di Statuto e per designazione dei presenti assume la Presidenza dell'Assemblea il comparsente, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il quale, dato atto:

- della presenza di tante azioni rappresentanti il 70,62% del capitale sociale, il tutto come indicato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane;

- della presenza di quattro membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori dott. Cesare Enrico Marrè, dott. Giuliano Guandalini, dott. Alessandro Maria Conti, dott. Maurizio Bonora, essendo assenti giustificati i consiglieri non presenti ing. Flavio Maffei, sig. Filippo Antonio de Marchi, dott. Ferruccio di Lenardo e dott. Giorgio Colutta;

- della presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale dott. Alessandro Conti, dott. Marcello Tarabusi; Dott. Paolo Zanconato;

- dà atto della presenza in assemblea del Direttore Generale dott. Giulio Landi e del Vice Direttore dott. Enrico Vanelli;

- della regolare iscrizione al libro soci degli azionisti presenti ai sensi del codice civile e dello statuto sociale, soci per i quali è pervenuta alla Società in tempo utile, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente;

- della regolare convocazione dell'Assemblea secondo quanto disposto dal D.Lgs. 27/2010 per gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico (ex art.116 comma 2-ter TUF);

- della regolare convocazione della presente assemblea in seconda convocazione per avviso pubblicato sul sito internet della società nei termini di Legge nonché sul quotidiano Italia Oggi del 3 maggio 2012;
- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per le ore 6 del 3 giugno 2012, è andata deserta;
- dato atto inoltre il Presidente:
- che, visto l'art. 24 del Decreto Legislativo n. 385/93, che prevede l' esclusione dell'esercizio del voto inerente alle azioni di un ente creditizio, possedute (direttamente o indirettamente) in misura superiore alla percentuale del capitale sociale prevista dalla normativa vigente (attualmente del 10%), se tale possesso non sia stato preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia, da indagine effettuata sul libro dei soci e dalle altre evidenze della Banca, nessun Socio risulta possedere sia direttamente che indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o di interposte persone, partecipazioni superiori al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Banca ad eccezione della "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni", peraltro debitamente autorizzata.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto, il Presidente fa presente all'assemblea:

- che l'articolo 24 del Testo Unico Bancario prevede che non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 dello stesso Testo Unico Bancario non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, nonché alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20 del medesimo Testo Unico Bancario e
- che ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile i patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni Assemblea, al fine di consentire la trascrizione a verbale della dichiarazione.
- che dalle verifiche effettuate sul libro soci e sulla base delle comunicazioni ricevute e delle informazioni comunque disponibili, nessun Socio risulta aver acquisito partecipazioni per le quali si sarebbero dovute ottenere le autorizzazioni o effettuare le comunicazioni di cui sopra;
- che al momento non è pervenuta alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile.

Il Presidente invita, comunque, i presenti che si trovassero in taluna delle situazioni previste dalle norme appena citate a segnalare tale loro condizione.

Avendo riscontrato che non ci sono casi di esclusione dal voto, il Presidente dichiara, pertanto, che i Soci intervenuti risultano essere ammessi al voto, dichiara e conferma, pertanto, l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'enunciato Ordine del Giorno e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'Ordine del giorno, informando i presenti che l'assemblea è stata convocata in sede straordinaria per esaminare la proposta di fusione per incorporazione della società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A. e, in forma abbreviata, B.C.F. S.P.A." con sede in Jesi (AN) (nel proseguio del presente atto chiamata anche brevemente BCF) , nella società "FARBANCA S.P.A."

A questo scopo il Presidente informa l'assemblea che Banca d'Italia ha disposto in data 27 gennaio 2010 la Gestione Provvisoria della Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A., con conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e controllo.

Con decreto del 26 marzo 2010 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di BCF e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, del TUB. La Banca d'Italia, con provvedimento del 2 aprile 2010, ha inoltre conseguentemente nominato il sig. Avv. Vincenzo Dispinzeri Commissario straordinario e i

signori Avv. Pietro Cavasola, Dott. Giuseppe Perini e Dott. Giuseppe Scattone, componenti il Comitato di sorveglianza della Banca.

A seguito dell'acquisizione del controllo di maggioranza assoluta di BCF da parte della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., mediante la sottoscrizione in opzione e prelazione sull'importo di un aumento di capitale del valore complessivo di Euro 12.000.000,00, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 9 aprile 2011 al fine di ripristinare i mezzi patrimoniali necessari per la continuazione dell'attività bancaria, e in relazione, pertanto, all'intervenuto completamento degli adempimenti necessari per la definizione del nuovo assetto proprietario della BCF, la procedura di amministrazione straordinaria si è conclusa con la ricostituzione degli Organi Sociali nominati dall'Assemblea Ordinaria del 31 ottobre 2011 e la conseguente restituzione di BCF alla gestione ordinaria dalla data del 2 novembre 2011.

Il Presidente precisa che sia Farbanca che BCF fanno parte del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza e sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con la Fusione in parola sono quelli di:

- razionalizzazione dei costi attraverso l'eliminazione degli oneri correlati alla duplicazione degli organi sociali e di funzionamento delle due realtà bancarie;
- perseguimento dell'obiettivo strategico di creazione di un unico soggetto di riferimento nell'ambito "Farma" all'interno del Gruppo attraverso la creazione di una banca leader a livello nazionale nella specifica nicchia di mercato;
- rafforzamento ed ampliamento della compagine sociale di Farbanca attraverso l'ingresso di circa n. 180 nuovi soci, di cui più di n. 120 riconducibili al settore Farmacie;
- possibilità di offrire agli attuali clienti di BCF - appartenenti al target "farmacisti" - la gamma prodotti e servizi Farbanca e, ove richiesto, l'operatività telematica rispetto a quella "tradizionale" degli sportelli, con eventuale successivo trasferimento degli sportelli stessi, acquisiti da Farbanca ad esito della Fusione, alla Capogruppo per migliore allocamento delle risorse.

L'operazione di Fusione verrebbe realizzata secondo quanto previsto dall'articolo 2501-ter, del codice civile ed in conformità con le modalità previste nel Progetto di Fusione, che il Presidente illustra all'assemblea e che si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Passando alla trattazione dei punti specifici del Progetto di Fusione il Presidente informa l'assemblea che sono previste modificazioni allo Statuto della Società Incorporante conseguenti all'operazione di Fusione. Si renderà, infatti, necessario modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale di Farbanca con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale sociale di massimi nominali Euro 35.308.150,00 per il soddisfacimento del rapporto di concambio al servizio della Fusione.

Il Presidente informa i soci che, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, quale Esperto Unico nominato Tribunale di Bologna, ha emesso la propria Relazione sulla congruità del rapporto di cambio in data 30 aprile 2012.

Segnala, peraltro, all'assemblea, che detta entità del nuovo capitale sociale di Farbanca è stata determinata sull'assunto che nessuno dei soci dell'Incorporanda eserciti il diritto di recesso agli stessi spettante ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del D.Lgs. n. 5/2003, recesso di cui il Presidente si riserva di parlare meglio in seguito, e quindi detto valore potrà essere compiutamente definito nell'ambito della procedura di liquidazione a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci della società incorporanda.

Fermo quanto sopra, al fine ed in esecuzione della Fusione, Farbanca aumenterà il proprio capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 7.066.050,00 mediante emissione di massime n. 706.605 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 10,00 cadauna, da attribuire agli azionisti di BCF con le modalità meglio precisate in

seguito.

Il Presidente rileva, inoltre, che, svolgendo entrambe le società partecipanti alla Fusione la medesima attività bancaria (raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito nelle sue varie forme), l'attività dell'Incorporanda è già compresa nell'oggetto sociale dell'Incorporante.

Lo statuto della Società Incorporante destinato ad operare a seguito del perfezionamento della Fusione non sarà, quindi, modificato se non nel capitale sociale.

Il Presidente quindi passa ad illustrare il DIRITTO DI RECESSO DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

Il Presidente informa nel merito l'assemblea che per effetto della Fusione spetterà il diritto di recesso agli azionisti dell'Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione, in quanto assenti o dissenzienti, poichè con la cessazione della Società Incorporanda, si determinerà implicitamente la soppressione della clausola compromissoria prevista all'articolo 33 dello Statuto di BCF, per effetto dell'adozione dello Statuto Sociale dell'Incorporante, statuto che non prevede, né potrebbe prevedere, in quanto società facente ricorso al mercato del capitale di rischio, alcuna clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di BCF, ai fini del recesso, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di BCF, sentito il parere del Collegio Sindacale e di PricewaterhouseCoopers S.p.A, con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, società di revisione quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ed è stato tempestivamente comunicato ai soci di BCF al fine di consentire ai medesimi di valutare l'opportunità o meno di esercitare il diritto di recesso, con pubblicazione sul sito istituzionale di BCF in data 18 maggio 2012.

Ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile e secondo le modalità ivi previste, gli azionisti di BCF legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'Assemblea di BCF che abbia approvato il Progetto di Fusione.

L'efficacia del recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione.

Il Presidente passa a questo punto ad esporre il RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI. In merito al rapporto di cambio il Presidente precisa che la situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'articolo 2501- quater, rispettivamente commi 2 et 1, del codice civile, è sostituita, sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda, dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, con la precisazione che per BCF la situazione patrimoniale di riferimento è costituita dal "Bilancio al 31 dicembre 2011", relativo al periodo 1.11.2011 - 31.12.2011 nonchè, per la prima parte dell'esercizio 2011, dal "Bilancio al 31 ottobre 2011 di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria" relativo al periodo 1.1.2010 - 31.10.2011 predisposto, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del TUB, dal Commissario Straordinario che gestiva la società prima del passaggio di consegne, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e approvato da Banca d'Italia in data 23 marzo 2012.

In considerazione del fatto che la Società Incorporante non possiede azioni della Società Incorporanda, i Consigli di Amministrazione delle società interessate dalla Fusione sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporanda in azioni della Società Incorporante, come risulta dalle rispettive relazioni degli amministratori redatte ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, relazioni che si allegano al presente verbale sotto le lettere "C" et "D".

Il Rapporto di Cambio è stato determinato dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla Fusione in misura pari a numero 15 azioni ordinarie di nominali Euro

10,00 della Società Incorporante per ogni azione ordinaria di nominali Euro 341,99 della Società Incorporanda posseduta. Come già sopra ricordato, il rapporto di cambio è stato oggetto di verifica nella relazione dell'esperto unico nominato dal Tribunale di Bologna nella società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Milano, relazione depositata ai sensi di legge, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Non sono previsti conguagli in denaro.

Si dà atto che l'Incorporanda non possiede azioni proprie e che l'Incorporante non possiede azioni dell'Incorporanda.

Il Presidente prosegue spiegando che la Fusione avrà attuazione mediante:

- (i) annullamento con concambio di tutte le azioni di BCF;
- (ii) assegnazione a favore degli azionisti di BCF, che non si siano avvalsi del diritto di recesso di cui al precedente paragrafo, mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della Fusione per massimi nominali Euro 7.066.050,00 che sarà deliberato dall'Incorporante, unitamente alla Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio sopra indicato, di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 706.605 azioni di nominali Euro 10,00, azioni da attribuire agli azionisti di BCF secondo il Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alle rispettive partecipazioni, previo annullamento delle azioni BCF concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di BCF siano attribuite n. 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF posseduta. Conseguentemente all'esito della Fusione il capitale sociale di Farbanca sarà costituito da massime n. 3.530.815 azioni da nominali Euro 10,00, pari a massimi Euro 35.308.150,00. Come già chiarito, detti importi, tuttavia, potranno variare in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di BCF di cui sopra.

Le azioni ordinarie di Farbanca di nuova emissione destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a decorrere dalla Data di Efficacia (come di seguito definita) della Fusione.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione, presso gli sportelli di Farbanca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Poichè in caso di recesso da parte degli azionisti BCF le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci in ossequio al disposto dell'articolo 2437 quarter c.c., nel caso sia esercitato il diritto di opzione e/o prelazione sull'inoptato dagli altri soci BCF sulle azioni spettanti ai soci receduti, le corrispondenti azioni di nuova emissione di FARBANCA saranno assegnate ai soci BCF in ragione dei diritti acquisiti in sede di esercizio dell'opzione e/o di prelazione.

Il Presidente passa ad illustrare ai soci gli EFFETTI DELLA FUSIONE.

Le azioni di nuova emissione di Farbanca assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza retroattiva dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2012, senza pagamento di interessi di conguaglio. In particolare, le azioni ordinarie assegnate in concambio attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione.

Il Presidente informa che la Fusione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 57 TUB, da Banca d'Italia con provvedimento n.0170269/12 in data 24 febbraio 2012; nell'ambito del medesimo provvedimento, Banca d'Italia ha, altresì, rilasciato il provvedimento di

accertamento, ex art. 56 TUB, per la modifica dell'articolo 4 dello Statuto connessa all'aumento di capitale di Farbanca a servizio della Fusione.

Il Presidente propone che gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, sia stabilita nell'atto di Fusione e possa essere o quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, o anche una data successiva a quest'ultima come ammesso dalla legge in caso di fusione per incorporazione, se così espressamente previsto nell'atto di Fusione predetto e come ivi sarà indicato.

Per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, numero 6), e 2504-bis, terzo comma, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

Il Presidente precisa che non esistono nelle società partecipanti alla Fusione particolari categorie di soci né esistono possessori di titoli diversi dalle azioni o quote, non comportando quindi la Fusione i trattamenti particolari di cui al n.7 dell'art. 2501-ter, comma 1, del codice civile.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

Infine il Presidente dichiara che alla presente Fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile - Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento - poiché non ne ricorrono i presupposti.

A questo punto il Presidente dà atto del regolare adempimento delle prescrizioni di legge e precisamente:

- che Il Progetto di Fusione è stato iscritto al Registro delle Imprese di Bologna e a quello di Ancona in data 30 aprile 2012.

- che in data 30 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 2501-septies del codice civile (Come da Avviso pubblicato ex art. 84 Reg. Emittenti in data 30 aprile u.s.), presso la sede della Società e con possibilità di fruirne anche sul sito internet www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari, è stato effettuato il deposito di quanto previsto dalla Legge e precisamente:

 - del progetto di fusione con le relazioni indicate negli artt. 2501 -quinquies et 2501 sexies del c.c.;

 - dei bilanci delle società partecipanti, con le relazioni previste dalla Legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara di concordare con quanto esposto dal Presidente e di essere pienamente favorevole alla proposta fusione, nei termini esposti.

Il Presidente a questo punto, constatato che nessuno dei presenti ha osservazioni da fare alle proposte, mette ai voti per alzata di mano per l'approvazione della fusione per incorporazione della società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A. e in forma abbreviata, B.C.F. S.P.A." nella società "FARBANCA S.P.A." e per la conseguente approvazione del progetto di fusione relativo.

Il Presidente, preso atto degli esiti della votazione, dichiara che l'Assemblea, con voto palese, all'unanimità

HA DELIBERATO

a) di approvare la Fusione per incorporazione della società "BANCA DI CREDITO DEI FARMACISTI S.P.A. e, in forma abbreviata B.C.F. S.P.A." con sede in Jesi nella società "FARBANCA S.P.A.";

b) di approvare il Progetto di Fusione relativo, allegato al presente atto e regolarmente depositato presso la sede sociale ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna e di Ancona (sede della società da incorporare) il 30 aprile 2012;

c) di approvare il contenuto delle relazioni prescritte dal codice civile ed allegate al presente verbale e precisamente la Relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dell'Esperto Comune;

d) di approvare in dettaglio quanto illustrato dal Progetto di Fusione e dal Presidente in assemblea e cioè:

- che la situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione, ai sensi dell'articolo 2501-quater, rispettivamente commi 2 et 1, del codice civile, è sostituita, sia per la Società Incorporante che per la Società Incorporanda, dai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, con la precisazione che per BCF la situazione patrimoniale di riferimento è costituita dal "Bilancio al 31 dicembre 2011", relativo al periodo 1.11.2011 - 31.12.2011 nonché, per la prima parte dell'esercizio 2011, dal "Bilancio al 31 ottobre 2011 di chiusura dell'Amministrazione Straordinaria" relativo al periodo 1.1.2010 - 31.10.2011 predisposto, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del TUB, dal Commissario Straordinario che gestiva la società prima del passaggio di consegne, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS-IFRS e approvato da Banca d'Italia in data 23 marzo 2012.

- che Il Rapporto di Cambio è in misura pari a numero 15 azioni ordinarie di nominali Euro 10,00 della Società Incorporante per ogni azione ordinaria di nominali Euro 341,99 della Società Incorporanda posseduta.

- che non sono previsti conguagli in denaro.

- che la Fusione avrà attuazione mediante:

(i) annullamento con concambio di tutte le azioni di BCF;

(ii) assegnazione a favore degli azionisti di BCF, che non si siano avvalsi del diritto recesso, mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della Fusione per massimi nominali Euro 7.066.050,00 che sarà deliberato dall'Incorporante, unitamente alla Fusione, al servizio del Rapporto di Cambio sopra indicato, di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 706.605 azioni di nominali Euro 10,00, azioni da attribuire agli azionisti di BCF secondo il Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alle rispettive partecipazioni, previo annullamento delle azioni BCF concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, agli azionisti di BCF siano attribuite n. 15 azioni ordinarie di Farbanca per ogni azione ordinaria di BCF posseduta. Conseguentemente all'esito della Fusione il capitale sociale di Farbanca sarà costituito da massime n. 3.530.815 azioni da nominali Euro 10,00, pari a massimi Euro 35.308.150,00.

- che le azioni ordinarie di Farbanca di nuova emissione destinate al concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto, per il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a decorrere dalla Data di Efficacia (come di seguito definita) della Fusione.

- che le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia della Fusione, presso gli sportelli di Farbanca e delle altre società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Poiché in caso di recesso da parte degli azionisti BCF le azioni saranno offerte in opzione agli altri soci in ossequio al disposto dell'articolo 2437 quarter c.c., nel caso sia esercitato il diritto di opzione e/o di prelazione dagli altri soci BCF sulle azioni spettanti ai soci receduti, le corrispondenti azioni di nuova emissione di FARBANCA saranno assegnate ai soci BCF in ragione dei diritti acquisiti in sede di esercizio dell'opzione e/o della prelazione.

- che le azioni di nuova emissione di Farbanca assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza

retroattiva dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, e quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2012, senza pagamento di interessi di conguaglio. In particolare, le azioni ordinarie assegnate in concambio attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione.

- che gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, sia stabilita nell'atto di Fusione e possa essere o quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, o anche una data successiva a quest'ultima come ammesso dalla legge in caso di fusione per incorporazione, se così espressamente previsto nell'atto di Fusione predetto e come ivi sarà indicato.

- che per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, numero 6), e 2504-bis, terzo comma, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2012. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

e) di aumentare il capitale sociale dell'incorporante a servizio della presente Fusione e pertanto con effetto a far data dalla efficacia della Fusione stessa e pertanto di modificare alla data di efficacia della Fusione l'articolo 4 dello Statuto Sociale di Farbanca con l'indicazione del nuovo ammontare del capitale sociale, stabilito nell'importo massimo di nominali Euro 35.308.150,00 per il soddisfacimento del rapporto di concambio al servizio della Fusione, come segue:

"Art. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 35.308.150,00 (trentacinquemilionitrecentoottomilacentocinquanta virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in n. 3.530.815 (tremilionicinquecentotrentamilaottocentoquindici) azioni, in regime di dematerializzazione, da nominali euro 10 (dieci) ciascuna.

2. Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, salvo quanto previsto dall'art. 30.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

4. La Società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

5. Ogni azione dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune: "nominato ai sensi dagli artt. 1105, 1106 codice civile", ove questi non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti."

Viene tuttavia dato mandato a chi rappresenterà la società nell'atto di Fusione di provvedere in tale sede alla definizione dell'aumento del capitale sociale in relazione all'eventualità che l'importo definitivamente risultante a servizio della fusione sia inferiore, nel caso si siano riscontrati episodi di recesso di soci della società incorporanda, le cui azioni non siano state oggetto di opzione/prelazione dagli altri soci ai sensi dell'articolo 2437 quater del c.c., con conseguente incarico di allegazione del testo dello statuto all'atto di fusione medesimo, con la indicazione del capitale definitivamente risultante dalla fusione stessa. Per questo motivo, al fine di non ingenerare confusione, il testo dello statuto con la indicazione del capitale risultante dalla fusione non viene allegato al presente atto.

f) L'assemblea prende atto infine ed approva, per quanto occorrer possa, che per effetto della Fusione spetterà il diritto di recesso ex art. 34 Dlgs 5/2003 agli azionisti

dell'Incorporanda che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della Fusione, in quanto assenti o dissenzienti.

Prende atto inoltre che ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile e del citato art. 34 e secondo le modalità ivi previste, gli azionisti di BCF legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 90 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'Assemblea di BCF che abbia approvato il Progetto di Fusione.

Da ultimo l'Assemblea dà pieno mandato al Presidente Dott. Cesare Enrico Marrè ed in sua assenza od impedimento al Vice Presidente ing. Flavio Maffei, affinché possa apportare al presente verbale ed all'allegato statuto ogni soppressione, modificazione o aggiunta anche non puramente formale, che si rendesse eventualmente necessaria e delega lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento il suddetto Vice Presidente, con i più ampi poteri, perché dia esecuzione alle predette deliberazioni, per addivenire a tutte le pratiche ed a tutti gli atti all'uopo occorrenti ed opportuni e così anche alla stipulazione dell'atto di fusione, nel rispetto dei requisiti di legge, con facoltà di inserire i patti che riterrà del caso, assentire a eventuali trapassi, trascrizioni ed annotamenti sui registri catastali, quelli degli Uffici del Territorio e su Pubblici Registri di ogni genere.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente seduta in sede straordinaria essendo le ore 16,00 anche ora di sottoscrizione.

Il Notaio ha letto al comparente, che lo ha approvato, il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su cinque fogli per diciannove facciate intere e fino a qui di questa ventesima.

F.to Cesare Enrico Marrè

F.to Andrea Errani Notaio